

**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA -**  
**RICORSO EX ART. 414 c.p.c.**

**CON RICHIESTA PROVV. D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.**

PER: la sig.ra **Spagnolo Angela Giovanna Antonina**, nata a Catania il 31/05/1965 e residente in Catania, via Adone n.28, C.F. SPG NLG 65E71 C351L, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n.196, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe M. Marino, C.F. MRN GPP 75C04 C351Z, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente ricorso all'indirizzo di posta elettronica certificata [giuseppe.marino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.marino@pec.ordineavvocaticatania.it) e numero di fax 095/0934765;

- *Ricorrente;*

CONTRO: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, (M.I.)** in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n.1, p.e.c. [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) – (C.F. 97021490152);

CONTRO: **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la LOMBARDIA**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Milano, via Polesine n.13, p.e.c. [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it) (C.F. 80185250588);

CONTRO: **UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MANTOVA**, in persona del Dirigente *pro-tempore*.

- *Resistenti;*



NEI CONFRONTI: tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, a. s. 2021-2022 per la Scuola Primaria e tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale e/o assegnazione provvisoria a.s. 2021-2022.

### **PREMESSO**

La ricorrente Sig.ra Spagnolo Angela Giovanna Antonina è docente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1/09/2020 nella scuola primaria, assunta su tipologia posto "COMUNE", presso scuola primaria in Suzzara - Collodi (vd. doc. n.1).

La ricorrente è l'unica referente del fratello, Spagnolo Giuseppe, come si evince dalla documentazione versata in atti (vd. doc. n.2); in particolare, si evidenzia che nel nucleo familiare della ricorrente vi sono i genitori, Spagnolo Espedito, Rapisarda Santa, Spagnolo Giuseppe, il fratello, oltre ben si intende alla ricorrente medesima.

Quanto sopra siccome entrambi i genitori sono invalidi civili, il padre anche con diritto all'accompagnamento ed ai benefici di cui alla Legge n.104/1992.

Ebbene, alla cura del padre (Spagnolo Espedito) provvede il fratello della ricorrente, sig. Spagnolo Paolo, come da certificazione allegata avendo lo stesso già fruito anche dei permessi previsti dalla succitata legge n.104/1992 (vd. doc. n.3).

Ora, rispetto alla situazione sopra delineata, ovvero con entrambi i genitori invalidi civili, **l'unico referente possibile per il fratello della ricorrente, Spagnolo Giuseppe, è appunto la sig.ra Spagnolo odierna ricorrente.**

Sul punto occorre precisare che, come da certificazione allegata, il fratello della ricorrente Spagnolo Giuseppe, invalido civile al 100% e



beneficiario di indennità di accompagnamento con i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, versa in serie condizioni di salute ed operato di recente per una complicazione a livello polmonare (vd. doc. n.4).

Le suaccennate precarie condizioni di salute aggravano ulteriormente la condizioni di salute del sig. Spagnolo Giuseppe che deve essere seguito costantemente dall'odierna ricorrente quale unica referente del fratello per quanto anzi detto.

Ebbene, la ricorrente, secondo quanto previsto dal succitato contratto, veniva immessa in ruolo nella provincia di Mantova e, nonostante le già precarie condizioni del fratello, decideva comunque di trasferirsi per non perdere l'occasione di lavoro.

Ora, tale trasferimento, come ovviamente comprensibile, determinava una serie di conseguenze pregiudizievoli, soprattutto per il fratello che non poteva ricevere la cura ed il sostegno dei quali necessitava pur avendone il diritto come anzi specificato visto che la sorella, odierna ricorrente, decideva di trasferirsi per lavoro.

Oggi, purtroppo, le già gravi patologie del fratello vengono ad aggravarsi non rendendo più possibile procrastinare la presenza della ricorrente vicina al fratello per procedere alle cure necessarie, anche in relazione al succitato intervento patito di recente.

Ora, in data 13/04/2021 la ricorrente decideva di presentare domanda di trasferimento (mobilità inter-provinciale) per la scuola primaria presso l'Ambito Sicilia con indicazione di preferenza per la provincia di Catania motivando la richiesta con **esigenze di famiglia e conseguente richiesta di trasferimento per il ricongiungimento presso l'Ambito Territoriale di Catania** (vd. doc. n.5).

Tale scelta della ricorrente, certamente frutto di attenta valutazione, di fatto rappresentava **l'unica alternativa per ottenere un**



trasferimento anche in relazione alla illegittimità delle previsioni contenute in uno al C.C.N.I. 2019-2022, del quale, con il presente ricorso, si chiede la disapplicazione in parte *qua* per quanto si avrà modo di dire in seguito.

Come noto, il citato C.C.N.I. del tutto illegittimamente non prevede alcuna precedenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale, per i docenti unici referenti di soggetti (nel caso fratello) disabili, con ogni ovvia conseguenza in termini di pregiudizio tanto per i docenti quanto soprattutto per il familiare interessato.

Al contrario lo stesso C.C.N.I. prevede una tutela forte ed una relativa precedenza per le cd. mobilità provinciali; ora, appare evidente che, una tale disparità di trattamento conduce alla succitata illegittimità della contrattazione in parola.

A riprova di quanto testè riferito, il ricorrente vedeva quale unica occasione per rimediare alle varie problematiche conseguenti alla lontananza dal fratello, residente in Catania, la presentazione della domanda di trasferimento nei termini anzi detti e con l'indicazione della necessità di trasferimento per esigenze di famiglia.

Purtroppo, come prevedibile, tale domanda non determinava l'effetto sperato, ovvero il trasferimento, con evidenti ulteriori complicazioni conseguenti alla recente operazione subita dal fratello Spagnolo Giuseppe.

Atteso quanto sopra, il persistere del superiore pregiudizio determina per la ricorrente la necessaria scelta tra la permanenza nel posto di lavoro ed il sacrificio del fratello bisognoso di cura e sostegno quotidiano per quanto anzi detto.

L'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, con riferimento all'ambito provinciali di Catania, pubblicava gli esiti della mobilità per la scuola



primaria per l'a.s. 2021/2022, disponendo alcuni trasferimenti interprovinciali sulla tipologia posto comune per le relative province.

Nel prospetto delle disponibilità residue dopo la mobilità pubblicato dall'U.S.R. Sicilia – per l'ambito di Catania – risulterebbero per l'a.s. 2021/2022 vacanti e disponibili alcuni posti sulla tipologia classe comune nella scuola primaria.

L'accennato esito negativo della domanda di trasferimento per l'a.s. 2021/2022 della ricorrente verso la provincia di Catania rende inevitabile la presente azione giudiziaria.

### **RITENUTO**

#### **- COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO**

In via preliminare, si ritiene opportuno sottolineare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente, in quanto il ricorrente è attualmente in servizio, a decorrere dall'1/09/2020 presso la scuola primaria di Suzzara - Collodi in provincia di Mantova (vd. Documentazione in atti).

Sul punto vedasi l'art. 413, comma 5, c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio (cfr. Cass. n.21562/2007, Cass. n.10449/2015, Cass. n.11762/2016, Cass. n.15344/2004).

#### **- DOMANDA CAUTELARE: SUL FUMUS BONI IURIS.**



L'odierna ricorrente è docente assunta nel ruolo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a far data dall'1/09/2020 ed ha presentato, ai sensi del CCNI, regolare domanda di trasferimento per esigenze di famiglia per l'a.s. 2021/2022.

La superiore istanza non ha trovato accoglimento nonostante fossero presenti posti disponibili e/o vacanti come dai prospetti allegati in atti. Ora, atteso il silenzio dell'amministrazione resistente, deve ritenersi che la percentuale di utilizzo sia riconducibile all'art. 8, comma 5, del C.C.N.I. a mente del quale *"...per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, viene **accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali**"; così come del comma 6 del medesimo articolo per il quale *"...le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase (cd. trasferimenti interprovinciali), sul **restante 50%** si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:... c) a.s. 2021/2022 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale..."*.*

Come appare evidente, la lettera della succitata norma limita alquanto la mobilità territoriale per l'a.s. 2021/2022 con evidente pregiudizio per chi, come la ricorrente, avrebbe la necessità di provvedere alla cura del proprio familiare (fratello) essendo l'unico referente dello stesso come del resto indicato dallo stesso art. 13, punto IV, del citato C.C.N.I..

Potrebbe certamente trattarsi di eseguire un contemperamento di diverse esigenze: le esigenze di mobilità territoriale con quelle di nuove assunzioni da effettuare.

Tuttavia, tale ratio non deve essere interpretata in senso restrittivo o comunque nel senso di bloccare integralmente il trasferimento per



molti dei docenti portatori di interessi meritevoli di tutela e salvaguardia come la ricorrente.

Un attento esame della legislazione vigente in materia evidenzia un contrasto evidente tra la superiore normativa (limitativa nei termini anzi detti) e quanto previsto dal D. lgs. n.165/2001, in particolare l'art. 6 e l'art. 30, a rigore dei quali la possibilità di disporre nuove assunzioni deve ritenersi subordinata all'attivazione preventive di procedure di mobilità, anche volontarie; **ovvia conseguenza della superiore previsione normativa è la nullità delle clausole contrattuali contrarie.**

Ed ancora, la pubblica amministrazione, prima di procedere all'utilizzazione delle graduatorie ancora valide, deve prioritariamente esperire una procedura di mobilità per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni.

L'esistenza di una graduatoria concorsuale non può prevalere sulla mobilità volontaria che deve ritenersi preferibile rispetto allo scorrimento delle graduatorie non foss'altro per ragioni di contenimento della spesa.

In tal senso occorre fare riferimento alla Cassazione civile che con sentenza n. 12559/2017 ribadisce ancora una volta che la **"...mobilità rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione non più rimesso alla sua discrezionalità"** ed ancora che **"...la mobilità costituisce un ottimale strumento di distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PA"**.

Del resto tali considerazioni sono confermate dal disposto normativo di cui al citato art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 che individua la procedura ed i relativi adempimenti per le suddette finalità.



In particolare l'istituto della mobilità volontaria costituisce la prima fase obbligatoria da attuare per il reclutamento dei pubblici dipendenti.

**La mobilità è, infatti, alternativa all'assunzione di nuovo personale tramite concorso o scorrimento delle graduatorie.**

Il succitato art. 30, d. lgs. n.165/2001, impone alle amministrazioni di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di nuove procedure concorsuali e di utilizzare eventuali graduatorie ancora valide per riempire i posti necessari (cfr. Consiglio di Stato sentenza n.14/2011).

Per le finalità del presente ricorso appare necessario evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12599/2017) stabilisce non solo che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, ma anche che la competenza è del giudice ordinario a fronte dell'assenza della discrezionalità della scelta.

Infine, determinante per i fatti di causa è l'art. 8 del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2021/2022.

Come anzi detto il comma 6 prevede che per *"...l'a.s. 2021/22" il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale*".

Ora, anche le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo le previsioni di cui all'art. 1339 c.c., proprio dalla norma imperativa in esame (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 5380/2002).

Sul punto la normativa di riferimento è il d. lgs. n.297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che all'art. 470, stabilisce che *"...specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione*





*definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.*

In breve, la norma di riferimento individua un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma interviene anche per stabilire alcuni pressanti vincoli individuando come priorità la scelta dei docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

Il C.C.N.I. nel suo art. 8 si trova in evidente contrasto con il citato decreto legislativo, conseguentemente il C.C.N.I. nella parte richiamata va disapplicato e, in sua sostituzione, va richiamato ed applicato il principio generale di cui al richiamato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994.

Quanto sopra conduce al risultato di dover destinare **NECESSARIAMENTE** i posti vacanti e disponibili alla mobilità territoriale in regime di preferenza evitando che si determini una inversione del regime delle preferenze a svantaggio della mobilità territoriale ed in favore delle cd. nuove immissioni in ruolo.

Addirittura il C.C.N.I. non consente, seppur in presenza di posti vacanti e disponibili e in assenza di altri aspiranti, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento.

Ed ancora, sempre in dispregio della normativa primaria di riferimento, lo stesso C.C.N.I. riserva il 50% dei posti disponibili alle



nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale per l'a.s. 2021/2022 al restante 25% per la mobilità interprovinciale.

Sul punto basterà il riferimento all'art. 30, D. Lgs. n.165/2001 a mente del quale “...**In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale**”.

Le succitate disposizioni contrattuali sono da considerare nulle, per contrarietà a norme imperative, in applicazione del dettato normativo di cui agli artt. 1418 e ss. c.c.

Ed ancora, sul punto sarà sufficiente il richiamo a recente ed illuminante giurisprudenza (Tribunale di Paola, ordinanza del 2/10/2019 in allegato) a rigore della quale in caso analogo al presente il Decidente ha accolto la domanda cautelare del docente sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge.

In particolare, osserva il Decidente, sussiste il **fumus boni iuris** tanto da riconoscere al docente la precedenza per l'assistenza al genitore in condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 601 D. Lgs. n.297/1194 con conseguente disapplicazione dell'art. 13 del C.C.N.I. nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale per il docente che presta assistenza al genitore con handicap in condizioni di gravità.

Alla stessa stregua sussiste il **periculum in mora** inteso come “...**effettivo pregiudizio irreparabile che minaccia il diritto reclamato durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria**”; precisa il Decidente che per “pregiudizio irreparabile” deve intendersi “**quel danno a cui non sia possibile porre rimedio con gli ordinari strumenti risarcitori esistenti in quanto questi ultimi**”



**non sarebbero in grado di ripristinare integralmente lo status quo ante...**”(cfr. ordinanza Trib. Paola allegata doc. n. 6).

Sul punto recentissima sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in fattispecie analoga alla presente determinava lo spostamento del ricorrente nella provincia richiesta con mobilità interprovinciale a seguito della situazione di referente unico per il familiare invalido (cfr. Sentenza n.58/2020 Tribunale di Alessandria allegata doc. n.7).

**Nella questione in esame, come conferma la citata giurisprudenza, la ricorrente ha dato prova del precario stato di salute del fratello, portatore di handicap in situazione di gravità, e dell'impossibilità di altri parenti di prendersene cura.**

Tanto è sufficiente per concedere la misura cautelare richiesta in via d'urgenza.

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

Nella fattispecie oggetto della presente controversia oltre al requisito del *fumus boni iuris* – per tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto sopra addotte – altrettanto indiscutibile è la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto incontrovertibilmente in difetto della decisione dell'On.le Giudicante verrebbe esclusa la possibilità al ricorrente di poter ottenere il trasferimento richiesto per le ragioni ampiamente elencate nel ricorso a causa della mobilità svoltasi con gli esiti suindicati e delle immissioni in ruolo così come stabilite.

Appare evidente come la procedura aperta con riferimento alle immissioni in ruolo leda fortemente il diritto alla mobilità richiesta dalla ricorrente anche con conseguente e grave danno professionale.

Ora, come anzi detto, la tutela di tale diritto risulta incompatibile con i tempi di un giudizio ordinario: con ogni probabilità la sentenza arriverebbe ad anno scolastico terminato e dopo che eventuali nuove disponibilità che si costituissero per il prossimo anno scolastico utili a



soddisfare la rivendicazione della ricorrente saranno state già assegnate ad altri candidati.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la sig.ra Spagnolo Angela Giovanna Antonina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

***RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI MANTOVA***

in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e ritenuto che nel caso in esame la convocazione dei resistenti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con **decreto inaudita altera parte** di cui all'art 669 sexies, II comma, c.p.c. o, in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria voglia:

1) **in via cautelare ed urgente**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in provincia di Catania o, in subordine, nelle altre province suindicate per i posti nella scuola primaria su tipologia posto comune presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità dove si registravano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2021/2022, sussistendo tutti i requisiti di legge per i motivi anzi esposti;

2) e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione resistente e per esso agli Uffici Scolastici per la Regione Sicilia, nell'ambito territoriale di Catania, di trasferire la ricorrente Spagnolo Angela Giovanna Antonina in provincia di Catania presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nelle domande di mobilità in



atti dove si registrano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2021/2022;

3) **nel merito**, ritenere e dichiarare l'illegittimità degli artt. 8 – 13 del C.C.N.I. del 6/03/2019 nelle parti in cui si ravvisi un contrasto con la L. n.104/1992 e con il D. Lgs. n.297/1994 nella parte in cui non prevedono la precedenza assoluta in favore dei docenti che assistono un familiare con handicap in stato di gravità nelle operazioni di mobilità e ciò a prescindere dal comune di provenienza e di titolarità;

4) e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione resistente e per esso agli Uffici Scolastici per la Regione Sicilia, nell'ambito territoriale di Catania, di trasferire la ricorrente nella provincia di Catania presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nelle domande di mobilità dove si registrano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2021/2022;

Spese, competenze ed onorari del giudizio.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA.**

Si chiede fin d'ora a codesto Tribunale di ordinare al Ministero resistente l'esibizione di tutta la documentazione afferente alle procedure succitate ed in particolare della pianta organica degli istituti, dei provvedimenti mediante i quali le cattedre di interesse venivano assegnate ad altri docenti.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DEL'ART. 151 c.p.c**

Rilevato il notevole numero di soggetti potenzialmente controinteressati dalle procedure oggetto del presente ricorso, chiaramente non tutti identificabili in modo agevole, si chiede voler autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza all'interno del sito internet del M.I. resistente.



Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è esente da contributo unificato in riferimento al reddito familiare della ricorrente, giusta autocertificazione reddituale in atti.

Si allegano:

- 1) Contratto di lavoro del 5/09/2020;
- 2) Certificato di stato di famiglia e documentazione medica Spagnolo Espedito e Rapisarda Santa;
- 3) Certificazioni L. 104/1992 per Spagnolo Espedito;
- 4) Documentazione medica per Spagnolo Giuseppe;
- 5) Domanda di mobilità a.s. 2021/2022;
- 6) Tribunale di Paola, ordinanza del 2/10/2019;
- 7) Tribunale di Alessandria, sentenza n.58/2020;
- 8) Autocertificazione reddituale;
- 9) Procura alle liti.

Catania

Avv. Giuseppe M. Marino

